



**ATO
RAGUSA**
Migliora l'Ambiente

ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.

*Sede Oper.: Zona Industriale II Fase Viale 11 n. 3/A, 97100 Ragusa
telefono 0932.255347 fax 0932.644553
Cap. Sociale euro 100.000,00 - P.I. e C.F. 01221700881*

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TITOLO PRIMO PRINCIPI E COMPETENZE

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa introdotta dalla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 novembre 1993, che ha approvato il "Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante "cottimo fiduciario" disciplina:

- la procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo;

Richiama:

- la procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara;
- le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario;

Articolo 2 Limitazioni

Il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a € 150.000,00 oltre I.V.A. per le categorie di cui allo allegato elenco.

Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per l'importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.

Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.

Articolo 3 Competenze dell'ATO

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa introdotta dall'art. 24/bis della legge 109/94 come recepita dalla L.R. 07/2002, su richiesta del Responsabile del Settore e previo parere del R.U.P., adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo, mediante gara, per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Articolo 4
Competenze del R.U.P. per il cottimo

Il dirigente competente, acquisito il parere favorevole del R.U.P., segnala al Consiglio di Amministrazione l'opportunità o la convenienza di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante cottimo regolato dall'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L. R. 7/2002.

La relativa determinazione del C.d.A. è comunicata al R.U.P. e al dirigente competente dell'espletamento della procedura di affidamento del cottimo.

Articolo 5
Competenze del Responsabile di settore

Ricevuta la determinazione di autorizzazione all'espletamento della gara informale del cottimo, su cui l'ufficio di ragioneria ha apposto il visto di regolarità contabile e l'attestato di copertura finanziaria, il Responsabile di settore a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell'art. 51 della legge 142/90, inizia la procedura per l'espletamento del cottimo.

Compete al dirigente, per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidatigli e nei limiti delle risorse assegnate, l'approvazione del progetto, che assumendo il carattere di provvedimento a contrarre, nel rispetto dell'art. 56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 ed integrato con la L.R. 30/2000, deve contenere:

il fine che si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al foglio di patti e condizioni, ecc.;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione, di quanto previsto dall'eventuale regolamento dei contratti;
- le modalità di scelta del contraente;
- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento su cui graverà.
- Divenuta esecutiva detta determinazione, il dirigente procede all'espletamento della gara informale, come disciplinata nel successivo titolo.

TITOLO SECONDO - ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Articolo 6
Istituzione Albo

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario regolato dell'articolo 24/bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02.

L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare di cottimo appalto e contratto aperto per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino ad €150.000,00 esclusa IVA.

Articolo 7
Iscrizione all'albo

Sono iscritte, su istanza, all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale dell'ATO Ragusa:

- a) imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A.
- b) imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio, Industria, Artigiani e Agricoltura;
- c) imprese cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione lavoro:
- d) imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), ma iscritte alla C.C.I.A.A. da almeno due anni;
- e) per i gruppi di categoria non presenti nell'ambito territoriale di cui sopra si procederà mediante ricerca tra le Ditte con sede nei comuni limitrofi.

I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegato al D.P.R. 34/2000) risultanti dall'attestazione S.O.A..

I richiedenti di cui alla lettera b) sono iscritti per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegato al D.P.R. 34/2000) risultanti dal certificato dell'albo artigiani.

I richiedenti di cui alla lettera c) sono iscritte per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegato al D.P.R. 34/2000) risultanti dai certificati della C.C.I.A.A. e del registro prefettizio.

I richiedenti di cui alla lettera d) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 16) in merito ai requisiti per partecipare alle singole gare.

Tutte le istanze, d'ambito territoriale del ATO Ragusa, saranno raccolte in apposito separato elenco e verranno utilizzate al bisogno e solamente per i gruppi di categoria non presenti nell'ambito territoriale di cui alla lettera e) per i quali si procederà mediante ricerca tra le ditte con sede nei comuni limitrofi.

Articolo 8

Istanza di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al settore tecnico dell'ATO, entro la data prevista dall'apposito bando, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda, oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell'impresa da iscrivere, esplicitamente le categorie di lavori per cui si chiede l'iscrizione tratte dall'elenco delle declaratorie allegato al D.P.R. 34/2000, ed attestare, in riferimento alla stessa impresa:

- a) il possesso della capacità di contrarre con la P.A.;
- b) la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- c) la non sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- d) che non sono state commesse infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivanti dagli appalti di lavoro;

- e) che non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di lavori pubblici;
- f) che non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- g) che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

Articolo 9 **Documentazione da allegare all'istanza**

Alla domanda per ottenere l'iscrizione all'albo dell'ATO, i richiedenti devono allegare i documenti e certificati seguenti:

- I) attestazione SOA, ovvero certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta. Inoltre certificato dell'albo artigiani oppure certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le imprese artigiane o cooperative che intendono far valere detta iscrizione;
- II) per le società, certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
- III) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente sezione fallimentare dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
- IV) certificato generale del casellario giudiziale relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici se diversi dal titolare in caso di imprese individuali. In caso di imprese commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto: per tutti i direttori tecnici; per tutti i soci accomandatari, nel caso di società accomandita semplice; per tutti i componenti di società, nel caso di società in nome collettivo; per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo. Il certificato della Camera di Commercio dovrà contenere la dicitura prevista dall'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252, circa la insussistenza di provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 **Procedura per l'iscrizione**

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal responsabile del Settore di cui al comma primo del precedente articolo 8, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo.

Alle imprese, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste dal successivo articolo 14, assegnando 15 giorni di tempo per eventuali contro deduzioni.

Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del consiglio di amministrazione.

L'approvazione sarà comunicata al responsabile del Settore di cui al comma primo del precedente articolo 8, che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio e alla trasmissione ai Comuni soci, alla Provincia per l'affissione ai relativi albi.

Eventuali osservazioni saranno esaminate dal predetto responsabile.

Articolo 11 **Effetto dell'iscrizione all'albo**

L'iscrizione all'albo ha effetto fino al mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno (entro la fine del mese di Gennaio).

A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate, previo avviso da pubblicare all'Albo Pretorio per giorni 30 dal 1° al 30 Novembre, dagli interessati, dal 1° al 31 Dicembre di ogni anno, pena la loro archiviazione.

Per gli aggiornamenti si applica, per le parti compatibili, la procedura di cui al precedente articolo.

Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la persistenza dei requisiti di iscrizione, all'uopo il responsabile della tenuta dell'albo procederà, come previsto dalla vigente normativa, a delle verifiche a campione.

Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti di cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 13 del presente regolamento.

Articolo 12 **Sospensione dall'albo**

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa, (per un periodo non inferiore a mesi tre e non superiore a mesi sei) quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- 2) siano in corso procedimenti penali relativi al delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 delle legge 27 dicembre 1926, n. 1423;
- 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- 4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con stazione appaltante;
- 5) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- 6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivanti dei rapporti di lavoro;

7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente articolo 11.

Nel caso di cui al numero 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali a uno o più soci o al direttore tecnico se si tratti di Società in nome collettivo o in accomandita semplice agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi dei numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

Articolo 13 Cancellazione dall'albo

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi

- 1) grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- 2) condanna per delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo;
- 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n° 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
- 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- 5) domanda di cancellazione all'albo;
- 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 6) e 7) dell'articolo precedente.
- 7) Mancato riscontro o invio di offerta a seguito invito, per tre volte consecutive.

Articolo 14 Procedimenti per la sospensione o cancellazione

I procedimenti di cui ai precedenti articoli 12 e 13 sono proceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali contro deduzioni. Il responsabile del settore tecnico provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) i fatti e gli addebiti contestati;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) il termine per poter presentare deduzioni;
- f) il termine per la conclusione del procedimento;
- g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provvedimento motivato, da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

TITOLO TERZO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 15 Partecipazione alle gare

Il Responsabile del Settore interessato deve formulare ad almeno cinque delle imprese iscritte nell'albo di fiducia, specifica richiesta di offerta.

Le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto nel corso dell'anno ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte dell'ATO fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.

Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benchè non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Articolo 16 Contenuto della "Lettera Invito"

La lettera di invito, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare:

- a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
- b) Luogo di esecuzione;
- c) Natura ed entità dei lavori da effettuare;
- d) Modalità di finanziamento e di pagamento;
- e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
- f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
- g) Data, ora e luogo della loro apertura;
- h) Condizioni e requisiti per poter partecipare;
- i) Documenti da presentare e relativa modalità;
- j) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;

Articolo 17 Requisiti per partecipare alle gare

Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, condizioni per poter partecipare alla gara sono alternativamente:

Possesso di attestato di qualificazione per i lavori da eseguire rilasciato da una SOA;

Iscrizione da almeno due anni e per i lavori da eseguire, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, al Registro prefettizio imprese cooperative, sezione produzione di lavoro;

Iscrizione alla C.C.I.A.A., per le imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), a condizioni che abbiano eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori di importo non inferiore al 50% dell'importo del contratto da stipulare.

Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla legge regionale 7/02, debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano affidato lavori per importo complessivo superiore ad € 150.000,00. L'importo complessivo di € 150.000,00 è comprensivo dei lavori già affidati e dell'importo di quelli da affidare.

Articolo 18 **Criterio di aggiudicazione**

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, 1° comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Articolo 19 **L'offerta**

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenenti i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasione o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Articolo 20 **Celebrazione della gara**

Le gare sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto.

Fanno parte inoltre della commissione due dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal dirigente cui uno con funzione di segretario verbalizzante.

L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al presidente del seggio di gara.

Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Articolo 21

Verbale di gara e aggiudicazione

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti la commissione e dell'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno cinque giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio istituito presso la sede della società.

Ove l'aggiudicatario non sia presente deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento per i lavori pubblici o da parte dal dirigente con raccomandata A.R.

In assenza di rilievi o contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo. In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il responsabile del procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.

Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Fatto salvo l'esercizio del potere di auto tutela in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il *soggetto competente* per materia in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei cornmi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

Articolo 22

Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale il responsabile del servizio interessato per gli appalti di lavori pubblici, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante A.R. assieme all'invito, se necessario, a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

All'uopo, all'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale, saranno richiesti i documenti di rito.

L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 giorni, la documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia, la cauzione, le ricevute dei versamenti per diritti e spese, tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.

Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi o per i lavori di importo fino a 15.000,00 Euro.

La cauzione definitiva è dovuta negli importi e nei modi previsti dall'articolo 30 della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02, tranne per importi contrattuali inferiori ad Euro 15.000,00 sempre che il pagamento sia previsto in unica soluzione e dopo l'accettazione del certificato di regolare esecuzione.

TITOLO QUARTO .NORME FINALI

Articolo 23 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme statali e regionali in vigore.

Per le fasi di consegna, liquidazioni esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti.

Articolo 24 Pubblicità

Il presente regolamento deve essere tenuto a disposizione del pubblico, e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Il presente regolamento sarà inviato ai Comuni Soci e alla Provincia affinché venga pubblicato presso i rispettivi agli albi pretori per almeno trenta giorni consecutivi.

Articolo 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento verrà pubblicato successivamente alla esecutività della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

ELENCO CATEGORIE LAVORI

- B01 Lavori acquedotto**
- B03 Costruzioni edili residenziali**
- B04 Lavori edili**
- B05 Lavori Disinfestazione – derattizzazione**
- B06 Lavori di elettromeccanica**
- B07 Lavori ferro da carpenteria**
- B08 Lavori fognatura**
- B09 Lavori impianti di climatizz. e riscaldamento**
- B10 Lavori meccanico-agrario**
- B11 Lavori di movimento e sbancamento terra**
- B12 Lavori di pittura edile**
- B13 Lavori di pittura infissi**
- B15 Lavori di pulizia edifici civili ed industriali**
- B16 Lavori di pulizia tombini e pozzetti**
- B18 Lavori stradali**
- B19 Lavori di trivellazione pozzi e manutenzione**
- B20 Manutenzione automezzi parti elettriche**
- B21 Manutenzione autovetture com. parti carrozzeria**
- B22 Manutenzione autovetture comun. parti meccaniche**
- B25 Manutenzione computers e macchine d'ufficio**
- B28 Manutenzione e realizzazione impianti elettrici**
- B29 Manutenzione impianti idro-sanitari**
- B30 Manutenzione e gestione impianti di depurazione e trattamento fanghi**
- B31 Manutenzione verde pubblico**
- B32 Manutenzione e realizzazione impianti di pubblica illuminazione**